



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III n.2 - 64044

Partita Iva 00205660673	Codice Fiscale 92001400677	Conto Corrente 10784643	www.comune.fanoadriano.te.it
Telef. 0861/95124	Fax 0861/958264	E-mail servizidemografici@comune.fanoadriano.te.it	

Amministrazione Promotrice

Comune di Fano Adriano

Le comunità energetiche sono, associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il fabbisogno energetico attraverso la propria produzione, realizzata mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili.

In particolare, la prospettiva di una comunità energetica rinnovabile a Fano Adriano collettivo può contribuire a mitigare alla riduzione della spesa energetica ed a tutela dei consumatori più vulnerabili.

La Direttiva 2018/2001/Ue, volta a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili, con la quale è stata introdotta la definizione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) come entità giuridica prevede:

- una **partecipazione aperta e volontaria**, da parte dei soggetti pubblici o privati (soci) localizzati in prossimità dell'impianto di produzione (di proprietà della CER stessa);
- l'**aggregazione tra persone fisiche, Enti Territoriali Locali e PMI** in qualsiasi forma **purché non animate dal profitto** come prima finalità, bensì da obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed economico per i membri della CER e per il territorio su cui questa insiste. In attesa del completo recepimento della nuova Direttiva 2018/2001/Ue, la legge 28 febbraio 2020 n. 8 di 2 conversione del decreto "Milleproroghe" decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicata in Gazzetta ufficiale, ha dato, fin da

subito, la possibilità a tutti i cittadini di esercitare collettivamente il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l'energia auto prodotta, ottenendo così benefici ambientali, economici e sociali. Con il D.lgs 8 novembre 2021, n. 199 ("Red II"), in vigore dal 15 dicembre, è stata data piena attuazione alla direttiva 2018/2001/UE, introducendo importanti novità rispetto alla legge 28 febbraio 2020, n. 8, quali la possibilità di realizzare impianti con potenza fino ad 1MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, ampliando le possibilità e limitando alla sola connessione dei membri alla stessa cabina primaria. Possono entrare a far parte delle CER tutti i soggetti individuati nell'art. 31 commi 1 lettera b del D.lgs 8 novembre 2021, n. 199 ("Red II"). In base a quanto previsto dall'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe "Innovazione in materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili" e dal Dlgs. n. 199/2021:

- Gli impianti rinnovabili devono avere potenza non superiore a 1 MW e devono essere entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 199/2021;
- I soggetti, partecipanti, condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;
- L'energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- L'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
- Nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione ovvero media tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina primaria AT/MT;

- Nel caso di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.

La Comunità energetica costituisce un'opportunità di sviluppo del territorio del Comune di Fano Adriano. I benefici possono essere individuati nella:

- drastica riduzione delle emissioni di CO2;
- **benefici economici** in considerazione della riduzione dei costi conseguenti
- all'autoproduzione e all'autoconsumo in loco di energia e tenuto altresì conto degli incentivi riconosciuti per ogni MW di energia condivisa tra i partecipanti all'iniziativa e le agevolazioni fiscali per la realizzazione degli impianti di fonte energetiche rinnovabili;
- Benefici di carattere sociale: in quanto promuove modelli di inclusione e collaborazione sociale e di conseguenza lo sviluppo economico locale;

Le comunità Energetiche Rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità previste dalle leggi vigenti, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
- b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

Il Comune, una volta predisposti gli atti necessari:

pubblicherà un avviso pubblico esplorativo, volto a recepire le manifestazioni di interesse di tutti coloro che siano interessati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile. Potranno presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti pubblici e privati, come disciplinato dall'art. 31 commi 1 lettera b del D.lgs 8 novembre 2021, n. 199 ("Red II"). Gli uffici comunali sono disponibili a dare qualsiasi spiegazione in merito a questa rilevante iniziativa.

Il Sindaco
Dott. Luigi Servi